



# COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

[www.comune.laveno.va.it](http://www.comune.laveno.va.it)

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

## DETERMINAZIONE N. SETTORE 162

**SETTORE : AFFARI GENERALI**

**SERVIZIO : SEGRETERIA - CONTRATTI**

**Oggetto :**

VERTENZA SIGNORA ALBIZZATI MANUELA / COMUNE DI LAVENO MOMBELLO. TRIBUNALE CIVILE DI VARESE. INCARICO DI PROSECUZIONE DI ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE A TUTELA DEI DIRITTI ED INTERESSI DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1C318C5DF

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 22 maggio 2018, la signora Albizzati Manuela, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariano Chiaravalli, presso lo studio del quale risulta elettivamente domiciliata, ha notificato al Comune di Laveno Mombello, un atto di citazione per comparire innanzi al Tribunale di Varese il giorno 26 settembre 2018 alle ore di rito, per il risarcimento dei danni patiti dall'attrice che si quantificano complessivamente in €. 60.254,62=, o di quell'altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 22/10/2016, in conseguenza ad una caduta in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in prossimità dell'entrata dell'ufficio postale;
- dal verbale di sopralluogo in data 5 dicembre 2016 del Responsabile del Settore Tecnico dal quale risulta che:
  - il denunciante dichiara di aver subito danni alla propria persona percorrendo il marciapiede in via Carlo Alberto Della Chiesa, inciampando e cadendo a causa di una irregolarità del manto bituminoso;
  - il luogo del sinistro non risulta pericoloso;
  - alla data del sopralluogo, le irregolarità risultano presenti;
  - l'abbassamento del manto bituminoso è di modesta entità e non si sono riscontrati elementi ostativi alla libera visibilità dei luoghi;
  - le norme tecniche vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche prevedono, in particolare il D.M. 14 giugno 1989, all'art. 8.1.2, comma 1, che "Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm."; alla luce di quanto enunciato dalla norma si evince che sotto tale soglia i dislivelli riscontrabili su suolo pubblico non sono da considerarsi elemento ostativo alla fruizione pubblica ma giusta tolleranza, per effettivi limiti costruttivi e tipologici;
  - pertanto il Comune di Laveno Mombello non è responsabile del sinistro;
- il procedimento in oggetto rientra nella gestione del sinistro tramite la compagnia di assicurazione Elite Insurance Ltd, che sosterrà le spese legali per la difesa del Comune nel contenzioso;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 2 agosto 2018, esecutiva, con la quale è stato conferito mandato per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'Ente nei confronti della Sig.ra Albizzati Manuela, autorizzando il Sindaco a conferire procura al

legale, Avv. Antonio Esposito di Gragnano (NA), via Castellammare 263, al quale la compagnia assicuratrice Elite Insurance Ltd ha conferito l'incarico fiduciario;

- la polizza per la responsabilità civile verso terzi e rischi vari, sottoscritta con la compagnia di assicurazione Elite Insurance Ltd che sosterrà le spese legali per la difesa del Comune nel contenzioso;

ATTESO CHE, con propria determinazione n. 788 in data 21 agosto 2018, si conferiva procura all'Avv. Antonio Esposito, con studio in 80054 Gragnano (NA) in via Castellammare 263, presso il quale viene eletto domicilio, con ogni più ampio mandato e potere in merito alla tutela degli interessi del Comune nell'azione di risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Albizzati Manuela, a seguito sinistro avvenuto in data 22/10/2016, dando atto che le spese legali sono a carico della Compagnia di Assicurazione Elite Insurance Ltd.

DATO ATTO CHE, la Compagnia Elite Insurance Limited è stata dichiarata fallita e pertanto, stante lo stato di insolvenza della compagnia il legale incaricato che ha seguito la vertenza non procederebbe nell'assistenza legale;

RITENUTO opportuno confermare il mandato conferito all'Avvocato Antonio Esposito in previsione della prosecuzione della vertenza calendarizzata per il prossimo 23 giugno 2021, assumendo direttamente apposito impegno di spesa;

RILEVATO CHE il legale si è dichiarato di sposto a proseguire nella collaborazione professionale per assistenza legale per l'importo pari ad €. 2.500,00= oltre al contributo previdenziale 4% e l'IVA, per un totale pari ad €. 3.172,00= contributo 4% - IVA 22% inclusi;

CONFERMATO CHE, con riferimento al sinistro in oggetto, sentite tutte le parti coinvolte, la Società Insubriass S.r.l., con sede in Via Medagli d'Oro n. 16, 21100 Varese, alla quale è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/03/2021 al 29/02/2024 con propria determinazione n. 189 in data 17 febbraio 2021, ha confermato che rispetto alle eventuali somme alle quali a sentenza l'ente sia condannato a pagare, saranno recuperate procedendo ad insinuazione al passivo registrandosi quali creditori di Elite;

PRESO ATTO CHE:

- gli enti locali, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;
- la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque dal dovere di prenderne in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l'eventuale confronto comparativo sviluppato nella selezione autonoma-mente indetta permette di ottenere proposte economicamente e tecnico-quantitative ulteriormente vantaggiose;
- pertanto prima di procedere all'acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una convenzione Consip con oggetto comparabile rispetto a quella in corso;
- qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;
- è stato verificato che non sono attive convenzioni Consip con oggetto compatibile, con riferimento alle specifiche tecniche e alle condizioni economiche, con quello di cui alla presente procedura;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ad altri mercati elettronici, ovvero tramite sistemi telematici messi a disposizione della centrale di committenza regionale di riferimento;

DATO ATTO CHE l'art. 192 D.lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determina a contrarre prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con le quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici ed approvano i capitolati di gara o i fogli patti e condizioni;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 192 - Determinazioni a contrarre e relative procedure, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

- con l'esecuzione del contratto si intende salvaguardare i diritti e gli interessi dell'amministrazione comunale e dell'ente;
- il contratto ha per oggetto la difesa dell'ente nella vertenza in oggetto;

- le condizioni contrattuali sono disciplinate dalle norme contenute nella proposta di assistenza peritale;
- il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata in modalità elettronica costituita, dallo scambio delle lettere mediante posta elettronica certificata, secondo le regole proprie del portale ARIA - Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Lombardia - piattaforma Sintel - Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia;
- per la scelta del contraente si procederà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

ATTESO comunque che non risultano attive convenzioni Consip tali da soddisfare il servizio richiesto dall'Amministrazione e pertanto si procede in modo autonomo;

CONSIDERATO CHE si procede ad affidamento diretto per motivi di efficienza, efficacia e economicità, oltre che per garantire la necessaria celerità dell'azione amministrativa e tenuto conto che:

- il professionista è già a conoscenza della vertenza che richiede particolare esperienza dello studio in materia;
- l'offerta risulta congrua in rapporto al servizio/valore del contenzioso;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130, della legge di stabilità 2019, n. 145 del 30/12/2018, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA o ad altri mercati elettronici;

CONFERMATO CHE non risultano attive convenzioni Consip con oggetto analogo o compatibile con il presente servizio, tale da soddisfare il bisogno dell'Amministrazione e quindi, in quanto importo modesto ed inferiore ad €. 5.000,00=, anche per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si procede all'acquisto in modo autonomo;

RITENUTO, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di affidare l'incarico di prosecuzione nel giudizio in oggetto all'Avvocato Antonio esposito con studio in 80054 Gragnano (NA) in via Castellammare 263 per un importo pari ad €. 2.500,00= oltre al contributo previdenziale 4% e l'IVA, per un totale pari ad €. 3.172,00= contributo 4% - IVA 22% inclusi;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il Codice Identificativo Gara - **CIG Z1C318C5DF**;

CONFERMATO CHE:

- il professionista è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come risulta dalla documentazione agli atti dell'ufficio proponente;
- le modalità di pagamento sono quelle previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**RILEVATO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi d'interferenza nell'esecuzione della prestazione in oggetto, in quanto effettuata esternamente agli immobili comunali;**

ATTESO CHE:

- **ai sensi dell'art. 183 D.lgs 267/00 "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151";**
- **nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione ed IMPUTATE all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La**

**scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento; l'esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di credito;**

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge il 03/08/2009 n. 102, concernente la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO inoltre che i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30 gg. dalla data di ricezione al protocollo dell'Ente;

RILEVATO CHE non risultano debiti del fornitore nei confronti del Comune di Laveno Mombello;

VISTO il principio contabile 4.2 allegato al D. Lgs. 118/2011 per quanto riguarda le spese legali prevede che:

- gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
- in sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si prevede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale;
- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021;
- Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2021 di assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Settore;

VISTI:

- il vigente Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 18/11/2019;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004 e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

## **D E T E R M I N A**

DI CONFERIRE, per le premesse finalità e motivazioni, procura all'Avv. Antonio Esposito, con studio in 80054 Gragnano (NA) in via Castellammare 263, presso il quale viene eletto domicilio, con ogni più ampio mandato e potere in merito alla tutela degli interessi del Comune nella prosecuzione della vertenza per risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Albizzati Manuela, a seguito sinistro avvenuto in data 22/10/2016, per un importo pari ad €. 2.500,00= oltre al contributo previdenziale 4% e l'IVA, per un totale pari ad €. 3.172,00= contributo 4% - IVA 22% inclusi.

DI ASSUMERE l'impegno di spesa pari ad €. 3.172,00= compreso contributo Cassa A.P. 4% e IVA 22% ed al lordo della ritenuta IRPEF, imputando la spesa alla:

Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3, P. Finanziario U.1.03.02.11.000 Capitolo 01111.03.0570 del Bilancio di Previsione 2021

DI DARE ATTO CHE, con riferimento al sinistro in oggetto, sentite tutte le parti coinvolte, la Società Insubriass S.r.l., con sede in Via Medagli d'Oro n. 16, 21100 Varese, alla quale è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/03/2021 al 29/02/2024

con propria determinazione n. 189 in data 17 febbraio 2021, ha confermato che rispetto alle eventuali somme alle quali a sentenza l'ente sia condannato a pagare, saranno recuperate procedendo ad insinuazione al passivo registrandosi quali creditori di Elite;

DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato dall'Ufficio Segreteria ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha tra l'altro abrogato l'art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Presente determinazione:

✎ E' trasmessa all'Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data

Data; 14/05/2021

Il Responsabile  
Bruno Bresciani  
(sottoscritto digitalmente)